

Diritto delle Crisi di Imprese

1. Titolo I – Disposizioni Generali

La legge fallimentare, nel suo impianto originario, è nata col regio decreto n° 267 del 1942, stesso anno del cc, e faceva parte delle riforme normative introdotte dal regime fascista. Il cc e la legge fallimentare erano espressione del pensiero giuridico e dei costumi dell'epoca: sono stati il frutto del lavoro di una serie di docenti universitari, ma non per forza di impronta autoritaria fascista. Nella legge fallimentare non vi sono aspetti personalistici come nel cc, dove vi sono i rapporti familiari. Il fallito era visto come persona da sanzionare (la prigione perdenti, per cui se insolvente andavi in galera, era stata eliminata ai primi del '900) in ossequio al principio medievale *de coctor ergo fraudator*, il fallito è un imbroglione fraudolento, sentimento che faceva parte della tradizione giuridica dell'epoca. Lo stesso termine bancarotta deriva dalla terminologia medievale, in particolare dal fenomeno di rompere il banco (salvadanaio) del debitore insolvente a favore dei suoi creditori.

Il corso si chiama *diritto delle crisi* perché l'ordinamento, dal 2005, ha iniziato a disciplinare la fattispecie della crisi, situazione diversa dall'insolvenza, meno grave di questa, definibile pertanto come pre-insolvenza. Le crisi possono avere una natura patrimoniale/finanziaria (derivante da perdita, rarefazione del patrimonio netto della società, tale da portare il capitale al di sotto del limite legale, causa che se non rimossa porta alla chiusura della società) o una natura diversa, di funzionamento, organizzativa.

Spesso quando si perde il capitale la società patrimonialmente ha un attivo inferiore al passivo, pertanto non riesce a pagare tutti i creditori, quindi si viene ad essere insolventi; ma l'insolvenza può derivare anche da una crisi di natura finanziaria: si ha un attivo immobilizzato importante ma liquidi certi inesigibili, quindi mancano soldi liquidi per pagare i debiti. Può essere una situazione contingente temporanea oppure una situazione insanabile, dalla quale non si esce.

Crisi organizzative possono essere di natura imprenditoriale, dovute a cattive organizzazioni nel lavoro, chiusura di un mercato e anche queste possono portare all'insolvenza.

Esempio: Alitalia è in crisi finanziaria (manca la liquidità), organizzativa (piano di esuberi di migliaia di persone), patrimoniale (la perdita ha intaccato il patrimonio), di mercato (avvento dell'alta velocità che non rende più economiche certe tratte domestiche).

Quando si verifica una situazione di crisi tutti gli ordinamenti approntano regole per affrontarle destinate alle imprese (imprenditori commerciali) e regole diverse per coloro che non sono imprenditori ma si trovano in crisi, consumatore o professionista insolvente, queste si applicano anche ai cosiddetti imprenditori sotto soglia: sono sottoposti ad una disciplina sociale che si chiama disciplina da sovraindebitamento (derivante da un eccesso di indebitamento, per quanto sostanzialmente sia la stessa situazione) introdotta nel 2010 e modificata nel 2012. Prima di questa data non c'erano soluzioni a chi non avesse le caratteristiche per fallire e vi era solo aggressione individuale da parte dei creditori, rischio che la disciplina delle crisi vuole evitare attraverso vere e proprie procedure concorsuali che regolamentano i rapporti tra il debitore in crisi e i suoi creditori.

I modelli attuali per regolamentare questi rapporti sono di natura giudiziaria (sotto controllo del giudice), di natura amministrativa (sotto controllo di un organo di governo), di natura mista o di natura privatistica totalmente o parzialmente (attraverso il raggiungimento di accordi coi creditori). Con la legge del 1942 (in vigore fino al 2005), invece, il quadro prevedeva come procedura principe il fallimento (portando alla vendita al miglior offerente dell'attivo immobilizzato, quindi alla disgregazione dell'impresa) e altre procedure concorsuali minori, concordato preventivo (fallimento con attenuazioni per falliti con certi requisiti), amministrazione controllata (temporanea difficoltà dell'imprenditore in relazione alla quale si prevedeva il fatto che il debitore fosse esentato dal pagamento dei creditori per un anno e nel frattempo si rimetta a posto per poi pagare tutti con gli interessi... oggi questa procedura non esiste più perché gli esiti erano devastanti) e liquidazione coatta amministrativa.

Oggi ci si è posti il problema del fatto che, se l'impresa è particolarmente grande, il suo fallimento porta ad una crisi sociale che si allarga sui dipendenti, che diventano disoccupati, e sui fornitori, che perdono clienti: la crisi si espande a macchia d'olio... allora, a cominciare dagli anni '70/'80, alla disciplina si è accompagnata una nuova idea alternativa che tende a fare vendite aggregate puntando alla vendita dell'intera azienda nel suo complesso, cercando di salvare l'azienda e i lavoratori (non l'imprenditore fallito...). Così attraverso l'uso della procedura del concordato preventivo si è cercato di salvare le attività. Quando un'impresa fallisce ferma l'attività e si blocca, ma con il concordato preventivo non necessariamente avviene il blocco e si può procedere alla cessione d'azienda.

Nel 1979 è stata introdotta la cosiddetta legge Prodi che prevede l'amministrazione straordinaria per le grandi imprese, disciplina prevalentemente amministrativa che favoriva la conservazione, attraverso l'alienazione delle grandi imprese che soddisfano certi parametri, il cui focus era la salvaguardia della società e, se dopo un certo numero di anni non ci riusciva, allora si avviava il fallimento. Era previsto che lo stato italiano garantisse il pagamento dei debiti contratti durante la fase di amministrazione straordinaria. Questo però violava i principi di correttezza del mercato e quindi nel 1999 è stata cambiata col decreto legislativo 270, eliminando gli elementi distorsivi della concorrenza e quindi lo stato italiano non può più intervenire nelle imprese in crisi perché altera la concorrenza a livello comunitario. Allora la commissione europea ha adottato linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi negli stati membri: non vietano gli aiuti di stato, ma devono essere approvati dalla commissione europea ed essere temporanei e decrescenti nel tempo.

Nel 2005 è iniziata una stagione riformatrice che ha modificato in modo molto incisivo la disciplina del concordato preventivo volto alla conservazione dell'attività: si ha un difficile coordinamento con i creditori per cui per il momento si pagano solo i creditori nuovi e si lasciano attendere i precedenti. Si ha inoltre l'eliminazione del marchio di negatività che il fallimento comporta per l'imprenditore sottoposto a tale procedura: prima perdeva la patria potestà, i diritti politici e civili, escluso dalla società. Questo trend normativo viene seguito in questo modo non solo dall'Italia ma da quasi tutti gli ordinamenti mondiali (simile al chapter 11 americano).

Cambiamento epocale si ha a novembre 2016 con l'inserimento del *Fresh Start*: rapida chiusura delle procedure concorsuali e possibilità a chi è incappato in un'insolvenza di poter ricominciare. Ma in Italia durano ancora in media 6 o 7 anni in media.

A livello comunitario c'è un regolamento (1346 del 2000 poi sostituito nel 2015, in vigore dal 2018) che disciplina il coordinamento e il riconoscimento delle procedure nei vari paesi e disciplina l'insolvenza transnazionale. Esempio: Parmalat era insolvente nel 2003 con controllate in tutto il mondo... il regolamento comunitario consente di attrarre alla procedura madre tutte le imprese del gruppo insolvente che si trovano anche in altri paesi.

La procedura concorsuale è uno strumento che regola, definisce, compone in modo più o meno autoritativo, impositivo, i rapporti tra il debitore e la collettività dei suoi creditori dando attuazione al principio civilistico contenuto dell'articolo 2740 del cc, in forza del quale il debitore insolvente risponde nei confronti dei suoi creditori con il suo patrimonio.

Le procedure concorsuali seguono alcuni principi:

1. La procedura concorsuale riguarda l'intero patrimonio del debitore esistente al momento dell'apertura della procedura (e di quello che gli organi della procedura recupereranno in corso di procedura, attraverso azioni recuperatorie, azioni di responsabilità o azioni revocatorie).
2. La caratteristica comune a tutte le procedure riguarda la generalità dei creditori: tutti i creditori presenti al momento dell'apertura devono sottostare alle regole della procedura, che impediscono ai creditori di esercitare autonomamente e individualmente le loro ragioni tramite pignoramenti; se queste azioni erano già in corso si interrompono e vengono meno, come se non ci fossero. Finalità conservativa del patrimonio del debitore, ma anche salvaguardia della parità di trattamento tra i creditori (*par condicio creditorum*).

La par condicio creditorum comunque non è assoluta, bensì relativa, in quanto possono sussistere cause legittime di prelazione, particolari diritti attribuiti dalla legge al credito, riconoscimenti che il credito è privilegiato con diritti superiori rispetto agli altri. I crediti non privilegiati si chiamano crediti chirografari e la proliferazione eccessiva dei privilegi costituisce una ferita alla parità di trattamento... (inoltre se tutti i crediti sono privilegiati allora è come se nessuno avesse privilegi); ad ogni modo nel concordato preventivo tale principio viene scalfito da una norma che suddivide i creditori chirografari in classi con trattamenti differenziati, sottoposti all'approvazione da parte della maggioranza dei creditori: ad esempio si trattano meglio i fornitori strategici rispetto alle banche.

3. L'officiosità della procedura: la procedura si apre con il provvedimento di una pubblica autorità giudiziaria, il tribunale, o amministrativa, il ministero, e si svolge sotto il controllo della stessa. Per effetto della procedura si pone un vincolo sul patrimonio del creditore che viene posto sotto la gestione esclusiva dell'autorità e un vincolo ai creditori che non possono più agire individualmente.

Il fallimento porta alla dissoluzione atomistica del patrimonio del debitore, ovvero la disgregazione in fattori primi di tutti i beni del debitore. L'amministrazione straordinaria in primis e il concordato preventivo hanno invece finalità conservative dell'azienda o della stessa impresa, tramite il risanamento dell'imprenditore in crisi o la vendita dell'azienda nel complesso (comprendendo anche i lavoratori). L'autorità che dichiara aperta una procedura ha funzione di comando della procedura stessa e alla pubblica autorità è demandata anche una funzione di gestione e amministrazione dell'attività svolta dall'impresa. Nel concordato preventivo la gestione è mista, ovvero la gestione ordinaria resta all'imprenditore, mentre la gestione straordinaria deve essere autorizzata dal tribunale per una questione di controllo. In tutte le procedure concorsuali c'è poi una funzione consultivo/gestoria, talvolta decisionale, affidata ad alcuni soggetti rappresentanti i creditori (comitato dei creditori) che coadiuvano i l'attività gestoria dell'imprenditore.

Curatore, tribunale e comitato dei creditori sono soggetti previsti dalla legge a cui la stessa attribuisce certi poteri. Sono gli organi della procedura attraverso i quali la procedura opera e persegue le sue finalità.

Ci sono procedure concorsuali di natura giudiziale, cioè poste sotto il controllo di un giudice (fallimento e concordato), procedure sotto controllo amministrativo (amministrazione coatta amministrativa) e procedure miste con condivisione del controllo tra autorità amministrativa e autorità giudiziaria (amministrazione straordinaria).

Per avviare il concordato preventivo è sufficiente che l'imprenditore si trovi in stato di crisi, mentre per le altre procedure è necessario che si trovi in stato di insolvenza. Da qui deriva che la nozione di insolvenza è distinta, e più grave, rispetto quella di crisi, che è uno stato di difficoltà inferiore.

Le procedure concorsuali si distinguono anche a seconda del tipo di iniziativa per l'accesso alla procedura stessa, ovvero chi decide di porsi sotto procedura: per fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria il diritto/dovere di iniziativa spetta all'imprenditore insolvente (soprattutto perché c'è un reato fallimentare che riguarda la ritardata richiesta di accesso alle procedure che abbia danneggiato dei creditori), ai creditori, che possono chiedere all'autorità giudiziaria di accertare lo stato di insolvenza e cioè la sussistenza delle condizioni per ammettere l'imprenditore alle procedure concorsuali, e al pubblico ministero (PM), che in questo caso è portatore di interesse pubblico per l'accertamento di insolvenza di un soggetto tecnico.

Il PM è un giudice che sostiene l'accusa e ha la legittimazione a chiedere l'ammissione a procedure concorsuali di un soggetto insolvente.

Nell'amministrazione straordinaria è rimasta una norma che consente al tribunale d'ufficio di assoggettare l'imprenditore ad essa. Mentre il PM opera come parte pubblica con obiettivo di rispettare la legge e chiedere al tribunale di giudicare, operando come fosse un creditore nel superiore interesse del rispetto della legge, il fallimento d'ufficio invece è differente: è lo stesso tribunale che

sua sponte dichiara l'inizio della procedura. È una legittimazione che sussiste solo nell'amministrazione straordinaria. Fino al 2007 il fallimento d'ufficio esisteva per tutte le procedure ma implicava che il fallito non potesse difendersi, quindi la norma venne dichiarata incostituzionale ed eliminata dalle altre procedure ma, per un difetto di coordinamento, è rimasta nell'amministrazione straordinaria.

Nel concordato preventivo e nell'amministrazione straordinaria grandissima ("della Marzano") l'iniziativa spetta al solo debitore, tramite un atto giudiziario.

Un'altra macrodifferenza riguarda la struttura, intesa come modalità di svolgimento della procedura, che può avere o una natura pattizia, che punta ad un accordo coi creditori (nel concordato preventivo), o una natura impositiva, ovvero vi è un soggetto che decide cosa fare nella procedura (nelle altre procedure).

2. Titolo II - Del Fallimento

2.1. I presupposti del fallimento

Nella legge fallimentare la procedura principe è il fallimento, nonché la procedura più diffusa nella prassi. Nell'architettura della legge fallimentare ci sono una serie di norme previste per il fallimento che vengono richiamate anche in altre procedure concorsuali.

Il presupposto soggettivo del fallimento è disciplinato dall'art. 1 della legge fallimentare:

Art. 1: Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale (art. 2082 cc: colui che svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre beni e servizi), esclusi gli enti pubblici. (...)

Fallisce chi è imprenditore commerciale, colui che appare a terzi come titolare dell'impresa (...anche l'impresa illecita fallisce, la differenza rispetto a quella lecita è che non si applicano le tutele e le norme sulla concorrenza sleale). Se il titolare è solo un prestanome che svolge l'interesse di un imprenditore occulto, fallisce comunque solo il prestanome, perché all'esterno, mancando la spendita del nome, nessuno faceva affidamento sull'imprenditore occulto, siccome nessuno lo conosceva.

Per imprenditore si intende non solo la persona fisica ma anche l'imprenditore collettivo, ovvero le società che svolgono attività commerciali, intese le attività di cui all'art. 2195 cc, cioè tutte le attività di natura industriale, commerciale e finanziaria. Ci sono poi enti associativi non societari quali le associazioni e le fondazioni che di per sé non svolgono attività di impresa, bensì un'attività ideale, culturale, di promozione, sportiva, ricreativa... associazioni e fondazioni sono strutture associative non societarie che nella loro essenza non svolgono attività di impresa: la fondazione è un patrimonio destinato ad uno scopo. Molti di questi enti talvolta, in via accessoria/marginale, svolgono attività d'impresa, diretta alla produzione o scambio di beni o servizi con la finalità dell'economicità di gestione e del profitto (es. associazione sportiva che si fa pagare i corsi di nuoto); quindi sono anch'essi sottoposti alla legge fallimentare: in teoria dovrebbe essere applicata come se fossero società di persone a responsabilità illimitata, quindi si dovrebbe estendere a tutti i soci; ma la disciplina prevalente è che si applichi la responsabilità della società di capitali, senza quindi allargarsi alle persone fisiche.

Un tempo l'imprenditore agricolo non falliva, in quanto non commerciale, qualunque fosse la forma giuridica adottata (anche se si trattava di una s.p.a. con grandi appezzamenti terreni che coltivava con forma automatizzate). Negli ultimi anni però la fattispecie di attività agricola è stata modificata ed estesa ad una nozione molto più ampia in cui il fondo non necessariamente esiste e il termine *bestiame* è stato sostituito con *animali*. Mentre prima l'imprenditore agricolo non falliva perché gli era riconosciuto un rischio aggiuntivo (atmosferico) rispetto agli altri imprenditori, ora che è stato snaturato il concetto di imprenditore agricolo a seguito delle modifiche può fallire anche lui.

Gli enti pubblici non falliscono per una questione di tutela da parte dello Stato, siccome esiste un assioma per cui lo Stato non può fallire e adempie sempre alle proprie obbligazioni.

Ad ogni modo le imprese pubbliche (s.p.a., anche gestite da società private, controllate dal pubblico che svolgono attività d'impresa: il trasporto pubblico) anche se sono di proprietà pubblica possono fallire in caso di insolvenza. Per quanto riguarda invece le società *in house* (società pubbliche che svolgono lavori con finalità pubblica) ci sono state sentenze contrastanti per cui a volte sono state assimilate alla pubblica amministrazione, e quindi non falliscono, altre per cui invece sono intese come società normali per cui possono fallire, tendenza scelta dalla cassazione e dalla legge fallimentare, perché se si è scelto di adottare lo schema societario ne trai sia benefici che malefici.

Per avviare una procedura concorsuale, oltre a essere imprenditore commerciale, occorre anche non essere piccoli imprenditori, individuati nell'art. 2083 cc (coloro che operano prevalentemente con lavoro proprio e dei propri familiari), però da sempre (1942) la nozione fallimentare di piccolo imprenditore è differente rispetto alla nozione civilistica e i piccoli imprenditori falliti sono individuati in maniera diversa rispetto a quelli intesi dal cc. Precedentemente la nozione era ancorata all'accertamento fiscale, ovvero non falliva chi aveva un reddito inferiore al minimo imponibile, con un premio quindi per l'evasore! La normativa attuale è stata modificata per cui non è stato inserito il concetto di piccolo imprenditore e si parla di criteri dimensionali al di sotto dei quali non si può fallire (pertanto la nozione di piccolo imprenditore del 2083 non ha più molto senso di esistere). La disciplina attuale in merito si trova al secondo comma dell'art.1 cf:

Art.1 (...) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- 1) *Aver avuto, in almeno uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, un attivo patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni...etc) di ammontare complessivo annuo inferiore a 300'000 euro;*
- 2) *Aver realizzato, in qualunque modo risulti (anche in nero), nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento, ricavi lordi (voce ricavi del CE, sia tipici sia straordinari) per un ammontare complessivo annuo inferiore a 200'000 euro;*
- 3) *Avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, inferiore a 500'000 euro.*

I primi due sono parametri patrimoniali che riguardano la dimensione dell'impresa, il terzo riguarda la dimensione dell'insolvenza.

L'onere della prova è a carico del debitore, il quale se ritiene di non avere i requisiti deve dimostrarlo... molti falliscono pur essendo sotto soglia perché non si difendono.

Il presupposto oggettivo è disciplinato dall'art. 5 cf:

Art. 5: L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Stando all'art. 5 è insolvente chi non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, a prescindere da dolo o colpa. L'insolvenza si manifesta anche tramite fatti esteriori, quali possono essere la chiusura del locale senza pagare i creditori, l'aver molti pignoramenti, la fuga dell'imprenditore... etc. L'insolvenza dev'essere attuale al momento della dichiarazione di fallimento; spesso si presenta tramite un deficit patrimoniale (non è comunque condizione necessaria o sufficiente per essere dichiarati falliti). In caso di insolvenza imminente/prospettica si fallisce? L'art. 5 parla di insolvenza attuale, ma se l'imprenditore sa già che fallirà da lì a breve termine può presentarsi in tribunale e chiedere di essere ammesso a procedura concorsuale se l'insolvenza è ineluttabile, perché tanto se si continuasse l'attività si finirebbe solo per perdere ulteriore capitale: si tratta di una questione di prudenza. Si tende a dare enfasi a situazioni di pre-insolvenza perché nella riforma della legge fallimentare verranno introdotte le misure di allerta, ovvero obblighi comportamentali dell'imprenditore che è in stato di pre-insolvenza; per ora non sono ancora state inserite nel nostro ordinamento, ma esprimono comunque il trend normativo.

Normalmente perchè si fallisca è necessario che l'imprenditore sia sopra soglia e che sia insolvente. Ci sono anche ipotesi però in cui chi è sottoposto a fallimento non sia più imprenditore, a cui si fa riferimento nell'art 10:

Art. 10: Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.

Questa norma ha senso di esistere per tutelare i creditori che risultano non essere stati pagati una volta che l'impresa è stata cancellata dal registro, per evitare che l'imprenditore utilizzi questo metodo per non fallire. Se l'imprenditore è una società la presunzione della cancellazione è assoluta per identificare il momento della cancellazione, ma per l'imprenditore individuale e per gli enti quali associazioni e fondazioni esiste la possibilità per il creditore di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività, che magari è stata continuata anche dopo la cancellazione.

Dell'imprenditore defunto si parla nell'articolo successivo.

Art. 11: L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente (Si tratta di impresa individuale, perché solo in questo caso l'azienda può smettere di esistere).

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

L'erede accettando l'eredità del fallito accetta sia i diritti che gli obblighi. Se non accetta l'eredità evita i rischi. Se però l'imprenditore muore dopo la dichiarazione la procedura prosegue nei confronti degli eredi anche se hanno accettato con beneficio di inventario.

L'art 147 cf al secondo comma estende la portata dell'art 10 al fenomeno societario e il comma 4 applica questi principi anche al caso di fallimento di società di persone, il quale comporta automaticamente il fallimento dei propri soci illimitatamente responsabili. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili (emersione di altri soci), il tribunale su istanza del curatore dichiara il fallimento dei medesimi. Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o in caso di cessione, fusione, scissione sempre che siano state rispettate le formalità registrandosi nel registro delle imprese.

Il principio espresso dall'art 10 con riferimento all'imprenditore cessato, si applica anche al socio di società di persone cessato per recesso, esclusione o per vendita della propria partecipazione. Questa norma si applica al caso di cessazione di status di socio illimitatamente responsabile (quando la società si trasforma da società di persone a capitali o si fonde). In questi casi si applica il termine annuale previsto: dopo un anno dalla perdita della qualità di socio o della caratteristica di socio illimitatamente responsabile non puoi più essere dichiarato fallito, sempre che sia stata fatta la pubblicità di legge. I diritti diretti dei creditori rimangono, solo che non possono più dichiararlo fallito. A completamento, con riferimento alle soglie di fallibilità, all'art 15 ultimo comma c'è una norma che non integra i requisiti dimensionali e nemmeno il presupposto soggettivo ma costituisce una condizione di procedibilità del fallimento: non avviene la dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultante dagli atti dell'istruttoria pre-fallimentare è complessivamente inferiore a 30 mila euro. È un concetto svincolato dalla nozione di insolvenza e dalle soglie dimensionali; si tratta di soglia minima di debiti: se inferiori a tale cifra non vale la pena